



LA COMUNICAZIONE UNICA 2016 (Comunicazione CU)

Anche quest'anno, al fine di consentire la (pre)compilazione del Mod. 730 da parte dell'agenzia delle entrate, viene confermato l'obbligo in capo ai sostituti d'imposta di inviare, esclusivamente a mezzo telematico, all'Agenzia la **certificazione "dei redditi" corrisposti nell'anno precedente entro il 7 marzo dell'anno successivo** a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Per mezzo della **Certificazione Unica "CU 2015"** è possibile certificare:

- ✓ i **redditi** da lavoro **dipendente, equiparati e assimilati e pensioni** nonché, per la prima volta,
- ✓ i redditi di **lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi.

TERMINI E SCADENZE

La scadenza per l'invio di tale Modello certificativo ai percipienti è rimasta inalterata poiché occorrerà inviare tale certificazione entro e non oltre il **29 febbraio 2016**, (poiché il 28 febbraio 2016 cade nel giorno di domenica), la stessa dovrà essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre il **07 marzo 2016**.

Pertanto, nel caso intendeste avvalervi del servizio dello Studio per la compilazione delle certificazioni relative alle ritenute derivanti dai redditi da lavoro autonomo, provvigioni e Redditi diversi, e relativo invio telematico del modello CU 2016, vi diamo avviso che **tutta la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 5 febbraio 2016**, unitamente al relativo mandato professionale per la nuova prestazione richiesta, debitamente sottoscritto in ogni sua parte.

Quanto ai documenti ritenuti necessari e/o utili per la prestazione di cui sopra, di seguito si evidenzia il relativo elenco di seguito.

SOGGETTI OBBLIGATI

Le istruzioni alla compilazione del Modello CU precisano che **sono tenuti** all'invio del flusso telematico **coloro che nel 2015 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte**, ai sensi del DPR n. 600/1973:

- ✓ art. 23 ("Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente");
- ✓ art. 24 ("Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente");
- ✓ art. 25 ("Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi");



- ✓ art. 25-bis ("Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari");
- ✓ art. 25-ter ("Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore");
- ✓ art. 29 ("Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato");

Sono, inoltre, tenuti all'invio coloro i quali nel 2015 hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi **previdenziali e assistenziali** dovuti all'INPS, all'INPS – Gestione dipendenti pubblici e/o **premi assicurativi** dovuti all'INAIL.

Si precisa che sono tenuti a tale adempimento anche i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (cosiddetti **contribuenti minimi**) e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

ATTENZIONE: l'obbligo di invio telematico della Certificazione Unica (Modello CU) non sostituisce la presentazione del Mod. 770 (Dichiarazione del sostituto d'imposta)

necessaria all'Amministrazione finanziaria per riscontro della correttezza dei versamenti effettuati nel corso dell'anno, ma rappresenta un vero e proprio nuovo adempimento.

TERMINI DI CONSEGNA E INVIO DELLA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA

Il sostituto d'imposta è tenuto:

- ✓ alla **consegna** della **Certificazione Unica** in formato cartaceo (come avveniva per il vecchio CUD) ai **dipendenti**, equiparati e **assimilati**, nonché ai lavoratori **autonomi**, entro il **29 febbraio**, (poiché il 28 febbraio 2016 cade nel giorno di domenica) nonché:
- ✓ alla **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate delle predette Certificazioni entro il **7 marzo**, dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

MODALITA' DI TRASMISSIONE TELEMATICA

La Certificazione Unica deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica:

- ✓ **direttamente**, *ovvero*
- ✓ tramite **intermediari** abilitati

ATTENZIONE: Tutte le Certificazioni Uniche rilasciate ai percipienti, sia quelle relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati che quelle relative a redditi di lavoro autonomo e diversi dovranno essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla circostanza che



successivamente l'Agenzia stessa consideri solo quelle utili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Trasmissione telematica diretta

Il sostituto d'imposta può provvedere a trasmettere direttamente la propria dichiarazione avvalendosi delle modalità telematiche.

I sostituti d'imposta che optano per la trasmissione telematica diretta devono avvalersi del servizio telematico:

- ✓ **ENTRATEL**, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero **superiore a 20 soggetti**;
- ✓ **FISCONLINE**, qualora la comunicazione sia presentata in relazione ad un numero di soggetti **non superiore a 20**.

IMPORTANTE: Il sostituto d'imposta ha facoltà di **suddividere il flusso** telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente il Quadro CT, le certificazioni dati lavoro **dipendente** ed assimilati **separatamente** dalle certificazioni dati lavoro **autonomo**, provvigioni e redditi diversi.

Pertanto, il sostituto d'imposta può adempiere all'obbligo di comunicazione effettuando

- ✓ un **unico invio** di tutte le certificazioni rilasciate;
- ✓ **invii separati**.

Trasmissione telematica tramite soggetti abilitati

Qualora la **trasmissione** delle certificazioni venga effettuata da un **intermediario**, valgono le stesse regole sopra evidenziate per il sostituto d'imposta, l'intermediario potrà effettuare

- ✓ un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate;
- ✓ invii separati.

IMPORTANTE: Resta ferma la possibilità per il sostituto d'imposta di affidare la trasmissione telematica delle proprie certificazioni a più intermediari, ovvero parte ad un intermediario e parte da inviare direttamente.

REGIME SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2014 :

"Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo."



Viene pertanto prevista una sanzione pari ad euro 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.”

NOTA BENE: In caso di **errata trasmissione**, qualora l’invio della **corretta** certificazione avvenga **entro i cinque** giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, ossia entro il 12 marzo, la **sanzione non si applica**.

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2016

Nella Certificazione Unica 2016 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e, da quest’anno, i dati relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La Certificazione Unica 2016 è composta dai seguenti prospetti:

- ✓ DATI ANAGRAFICI del sostituto e del percettore;
- ✓ relativamente alla certificazione **lavoro dipendente, assimilati** e assistenza fiscale
 - DATI FISCALI;
 - DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI;
- ✓ relativamente alla certificazione **lavoro autonomo**, provvigioni e redditi diversi
 - DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE.
- ✓ Scheda per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF.

Analogamente al Modello CUD, il sostituto d’imposta deve consegnare la Certificazione Unica 2016 al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo) in duplice copia, unitamente alle informazioni per il contribuente.

Le certificazioni possono essere sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

È facoltà del sostituto d’imposta:

- ✓ **trasmettere** al contribuente la **certificazione in formato elettronico**, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Ricordiamo che le istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica 2016 specificano che la modalità di consegna elettronica

- ✓ potrà **essere utilizzata** solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre



ATTENZIONE: Il **frontespizio** è una sezione nuova rispetto al modello CUD, propedeutica all'invio telematico. Essa si compone dei seguenti riquadri:

- ✓ **tipo di comunicazione**, costituita dalla casella:
 - **annullamento**, da barrare nel caso in cui il sostituto, prima della scadenza del termine di presentazione (marzo 2016) intenda annullare una certificazione già presentata;
 - **sostituzione**, da barrare nel caso in cui il sostituto intenda, prima del termine di presentazione (7 marzo 2016) sostituire una certificazione già presentata;
- ✓ **dati** relativi al **sostituto**;
- ✓ **dati** relativi al rappresentante **firmatario** della comunicazione;
- ✓ **firma** della comunicazione;
- ✓ **impegno** alla **trasmissione** telematica.

DATI ANAGRAFICI

La parte "Dati anagrafici" della CU 2016 è suddivisa in quattro sezioni nelle quali devono essere forniti principalmente i dati anagrafici del sostituto d'imposta che rilascia la certificazione nonché quelli del percettore delle somme in essa indicate.

Con riferimento al **sostituto d'imposta** che ha erogato le somme evidenziate nella certificazione, sono richiesti, tra gli altri:

- ✓ codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA),
- ✓ cognome o denominazione,
- ✓ nome,
- ✓ indirizzo completo (Comune, sigla della Provincia, C.A.P., via, numero civico e frazione), comprensivo del numero di telefono (preceduto dalla lettera T) o di fax (preceduto dalla lettera F) e l'indirizzo di posta elettronica della propria sede,
- ✓ il codice attività e il codice sede.

Con riferimento, invece, al **soggetto** al quale sono stati **erogati** gli **emolumenti**, vengono richieste le informazioni anagrafiche complete:

- ✓ cognome,
- ✓ nome,
- ✓ codice fiscale,
- ✓ sesso,
- ✓ data, comune, provincia di nascita.

CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI



Il Prospetto "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" si riferisce alla corresponsione, nel corso del 2015, di:

- ✓ redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, TUIR, soggetti a ritenuta;
- ✓ redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta;
- ✓ provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
- ✓ corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d'imposta, per prestazioni relative a contratti d'appalto. L'art. 25-ter, D.P.R. n. 600/1973, dispone l'obbligo, per il condominio, di operare una ritenuta del 4% a titolo d'acconto sui compensi per prestazioni derivanti da contratto d'appalto d'opera e servizi effettuate nell'esercizio d'impresa (anche se occasionale);
- ✓ provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
- ✓ indennità corrisposte per la cessazione:
 - di rapporti di agenzia delle persone fisiche [art. 17, comma 1, lett. d), TUIR];
 - da funzioni notarili [art. 17, comma 1, lett. e), TUIR];
 - dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma [art. 17, comma 1, lett. f), TUIR].

I **contribuenti minimi** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 godono **dell'esonero da ritenuta** d'acconto, purché abbiano attestato in fattura la loro situazione.

Anche i soggetti che godono del regime agevolato delle nuove iniziative di impresa e di lavoro autonomo (art. 13, Legge n. 388/2000) beneficiano dell'esonero dall'applicazione delle ritenute su compensi, provvigioni o proventi sottoposti ad imposta sostitutiva; detti soggetti devono rilasciare al sostituto opportuna dichiarazione attestando di beneficiare del suddetto regime agevolato.

ATTENZIONE: Comunque i **compensi** erogati a tali soggetti (minimi e nuove iniziative) devono essere indicati nella presente **comunicazione anche** se **non** sono assoggettati a **ritenuta**.

La presente sezione rappresenta la vera novità del modello, ed è stata predisposta seguendo lo schema già previsto nel Mod. 770 Semplificato - "Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi".



Codice fiscale del percipiente _____

Mod. N. _____

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO,
PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE							
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1						
DATI FISCALI							
2	Anno	3	Anticipazione	4	Ammontare lordo corrisposto	5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
6	Codice	7	Altre somme non soggette a ritenuta	8	Imponibile	9	Ritenute a titolo d'acconto
10	Ritenute a titolo d'imposta	11	Ritenute sospese	12	Addizionale regionale a titolo d'acconto		
13	Addizionale regionale a titolo d'imposta	14	Addizionale regionale sospesa	15	Addizionale comunale a titolo d'acconto		
16	Addizionale comunale a titolo d'imposta	17	Addizionale comunale sospesa	18	Imponibile anni precedenti		
19	Ritenute operate anni precedenti	20	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	21	Contributi previdenziali a carico del percipiente		
22	Spese rimborsate	23	Ritenute rimborsate				

Il modello riporta, tra gli altri, i seguenti dati:

- **al punto 1**, la causale del pagamento (ad esempio "A" per le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, "B", per l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico);
- **al punto 4**, l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta;
- **al punto 9**, l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno;
- **al punto 10** l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno.

Inoltre:

- **i punti da 12 a 14** riportano gli importi relativi all'addizionale regionale;
- **i punti da 15 a 17** riportano gli importi relativi all'addizionale comunale.

La presenza di questi ultimi punti (da 12 a 17) essendo destinati all'indennità a favore di atleti di associazioni sportive dilettantistiche o ai compensi spettanti ai collaboratori di carattere amministrativo gestionale di società/associazioni sportive dilettantistiche, testimonia che anche tale tipologia di compensi sarà certificata con il modello sopra esposto.

CONCLUSIONI



Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del nostro Studio per la COMPILAZIONE E L'INVIO della Certificazione Unica relativa alle Certificazioni di Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi diversi, È INDISPENSABILE ED URGENTE fornirci quanto di seguito richiesto entro e non oltre il prossimo 05/02/2016, previo, in ogni caso, contatto con lo Studio per fissare il giorno e l'ora di consegna della documentazione ovvero per tutti i chiarimenti necessari.

Al contempo gli interessati sono pregati di contattare lo Studio circa i termini e le condizioni economiche di tale prestazione che esula dal mandato ordinario

DOCUMENTI TASSATIVAMENTE NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE UNICA RELATIVA ALLE CERTIFICAZIONI DI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

- Certificazione Unica 2016 cartacea consegnata ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- **Copia delle fatture dei percipienti recante l'indicazione della data di pagamento della fattura e di una delle seguenti causali di pagamento:**
 - A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
 - B – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
 - C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
 - D – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
 - E – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
 - G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
 - H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
 - I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
 - L – redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore e inventore);
 - L1 – redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale,



commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;

M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

M1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;

N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;

in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);

O1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/2001);

P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);

Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;

R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;

S – provvigioni corrisposte a commissionario;

T – provvigioni corrisposte a mediatore;

U – provvigioni corrisposte a procuratore di affari;

V – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);

V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procuratore d'affari o incaricato per le vendite a domicilio);

W – corrispettivi erogati nel 2015 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;

X – canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600 del 29



settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;

Y – canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, per i quali è stato effettuato, nell'anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143;

Z – titolo diverso dai precedenti.

- **N.B.** Sulla copia delle fatture dovrà essere apposto timbro e firma a conferma della causale di pagamento ivi indicata;
- l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta;
- l'importo delle ritenute d'acconto operate nell'anno;
- l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno (IRPEF);
- l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno (ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF);
- l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno (ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF);
- Dichiarazione da parte dei percipienti di compensi di lavoro autonomo che godono dell'esonero da ritenuta d'acconto attestante la possibilità di beneficiare del suddetto regime agevolato.
- **Copia Modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute operate** con eventuali prospetti di raccordo e riconciliazione tra le singole ritenute operate e le somme corrisposte all'Erario;
- **Copia mastrino contabile relativo alle ritenute operate;**
- Copia della dichiarazione o fattura da parte dei percipienti di compensi di lavoro autonomo che godono dell'esonero da ritenuta d'acconto attestante la possibilità di beneficiare del suddetto regime agevolato (Regime Nuove iniziative imprenditoriali, Imprenditoria giovanile);
- Copia documentazione attestante la ricezione di somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 7.500,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR – Compensi erogati agli sportivi dilettanti);
- Copia documentazione relativa ai redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio



2009, n. 2 indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) da riportare altresì nel successivo punto 7;

- Copia documentazione relativa ai redditi di lavoro autonomo delle categorie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011, e secondo quanto stabilito dalla L. 30 dicembre 2010, n. 238 (rientro lavoratori in Italia);
- Copia documentazione/fatture relativa ai redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Qualora intendiate avvalervi della collaborazione del nostro Studio UNICAMENTE PER L'INVIO TELEMATICO della Certificazione Unica relativa alle Certificazioni di Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi diversi, è indispensabile ed urgente fornirci entro e non oltre il prossimo 20 Febbraio 2016, il flusso telematico (IN FORMATO COMPATIBILE ALLA TRASMISSIONE COME DA ISTRUZIONI E SPECIFICHE TECNICHE MINISTERIALI) da trasmettere.

Al contempo gli interessati sono pregati di contattare lo Studio circa i termini e le condizioni economiche di tale prestazione che esula dal mandato ordinario

CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORATORI DIPENDENTI, EQUIPARATI ED ASSIMILATI

Con riferimento alla Comunicazione Unica per lavoratori dipendenti, equiparati e assimilati si invita a consultare il proprio Consulente del Lavoro in possesso dei dati per predisporre la CU 2016 sia in modo cartaceo, da consegnare ai lavoratori dipendenti, che in modo telematico da inviare all'Agenzia delle Entrate nei termini previsti.